

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2235/93 DEL CONSIGLIO
del 5 agosto 1993**

che modifica il regolamento (CEE) n. 520/92 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽¹⁾ è entrato in vigore il 1° marzo 1992;

considerando che la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno dichiarato alla Comunità che in veste di Stati successori della Repubblica federativa ceca e slovacca esse continueranno ad assumersi tutti gli obblighi derivanti da tutti gli accordi tra quest'ultima e le Comunità europee, in particolare dell'accordo interinale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 520/92⁽²⁾ ha stabilito, tra l'altro, le modalità di applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4 dell'accordo interinale per quanto riguarda i prodotti agricoli;

considerando che tra le parti è stato negoziato un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale, che è stato siglato il 16 luglio 1993 e che viene applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 1993;

considerando che è necessario provvedere affinché le disposizioni del protocollo aggiuntivo relative ai prodotti agricoli siano applicate secondo le stesse modalità di quelle relative all'accordo interinale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 520/92 è aggiunto il comma seguente :

• Le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 4 del protocollo aggiuntivo e per il passaggio dal regime di importazione iniziale al regime di importazione in esso previsto sono adottate secondo la stessa procedura. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 agosto 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

⁽¹⁾ GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.